



Città Metropolitana
di Genova

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 33 del 25/06/2015

Modificato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.47 del 25/11/2016

INDICE

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	Pag. n.	5
ART. 2	OGGETTO DEL CANONE	Pag. n.	5
ART. 3	ESCLUSIONI	Pag. n.	5
ART. 4	ESENZIONI	Pag. n.	6
ART. 5	NATURA DELLE OCCUPAZIONI	Pag. n.	7
ART. 6	SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI	Pag. n.	7

TITOLO II **PROCEDURE**

ART. 7	MODALITA' PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DI CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI	Pag. n.	7
ART. 8	DOMANDA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	Pag. n.	7
ART. 9	OCCUPAZIONI D'URGENZA	Pag. n.	10
ART.10	ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA	Pag. n.	10
ART.11	ONERI PER IL RILASCIO	Pag. n.	11
ART.12	DEPOSITI CAUZIONALI, POLIZZE FIDEJUSSORIE, RICARICA MANTO STRADALE	Pag. n.	11
ART.13	AUTORIZZAZIONI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE	Pag. n.	12
ART.14	NULLAOSTA SU STRADE PROVINCIALI PER CONCESSIONI DI COMPETENZA COMUNALE	Pag. n.	12
ART.15	OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO	Pag. n.	13
ART.16	OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	Pag. n.	13

ART.17	ESECUZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE	Pag. n.	14
ART.18	CONVENZIONI SPECIALI	Pag. n.	15
ART.19	VOLTURA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI	Pag. n.	15
ART.20	RINNOVO	Pag. n.	16
ART.21	MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA	Pag. n.	16
ART.22	DECADENZA DELLA CONCESSIONE E DELLA AUTORIZZAZIONE	Pag. n.	16
ART.23	OCCUPAZIONI ABUSIVE	Pag. n.	17
ART.24	SANZIONI PER OPERE ABUSIVE	Pag. n.	17
ART.25	MANUTENZIONE IMPIANTI – MESSA IN PRISTINO DELL’AREA	Pag. n.	18
ART.26	RINUNCIA ALLA CONCESSIONE	Pag. n.	18
ART.27	REGISTRO DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI	Pag. n.	18

TITOLO III

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED ARE PUBBLICHE CON INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

ART.28	PUBBLICITA’ SULLE STRADE	Pag. n.	19
ART.29	OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE	Pag. n.	19
ART.30	TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE	Pag. n.	20
ART.31	INSTALLAZIONE DI SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONI DI SERVIZI UTILI	Pag. n.	20
ART.32	VIGILANZA	Pag. n.	20
ART.33	MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI, PERICOLOSI O DIFFORMI DALL’AUTORIZZAZIONE	Pag. n.	21

TITOLO IV
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CANONE CONCESSORIO

ART.34	OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE	Pag. n.	21
ART.35	CRITERI DI GRADUAZIONE E DI DETERMINAZIONE DEL CANONE	Pag. n.	22
ART.36	OCCUPAZIONI TEMPORANEE. DISCIPLINA E TARIFFE	Pag. n.	23
ART.37	CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO	Pag. n.	24
ART.38	DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI E ALTRI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA. DETERMINAZIONE DEL CANONE	Pag. n.	25
ART.39	VERSAMENTO DEL CANONE	Pag. n.	25
ART 40	RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE	Pag. n.	26
ART.41	SANZIONI	Pag. n.	26

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 42	NORME ATTUATIVE	Pag. n.	27
ART. 43	DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE	Pag. n.	27

ALLEGATO 1 : CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE DELLE STRADE PROVINCIALI

ALLEGATO 2 : DETERMINAZIONE DEL CANONE DA CORRISPONDERE RELATIVO AI PASSI CARRABILI

ALLEGATO 3 : TARIFFE DEL CANONE OSAP RELATIVE AD ALTRE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

ALLEGATO 4 : PREZZARIO ANNUALE PER CARTELLI ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti degli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone dovuto per le occupazioni medesime.
2. Fanno parte integrante del presente Regolamento i seguenti allegati:

allegato 1 : classificazione in categorie delle strade provinciali

allegato 2 : determinazione del canone da corrispondere relativo ai passi carrabili

allegato 3 : tariffe del canone osap relative ad altre tipologie di occupazione

allegato 4 : prezzario annuale per cartelli ed altri mezzi pubblicitari

ART. 2

OGGETTO DEL CANONE

1. Le occupazioni sia permanenti che temporanee effettuate sulle strade, sulle aree e comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Città Metropolitana, sono soggette ad un corrispettivo denominato Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono, parimenti, soggette al Canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici, ancorché gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. I tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Città Metropolitana e quindi le occupazioni sia permanenti che temporanee sono assoggettate al pagamento del canone.
4. Il Canone si applica anche alle occupazioni preesistenti al passaggio delle aree al demanio e al patrimonio indisponibile della Città Metropolitana, a far data dal passaggio stesso.

ART. 3

ESCLUSIONI

Sono escluse dal canone:

- a) le occupazioni realizzate su strade provinciali nei tratti ricadenti all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 (diecimila) abitanti, individuabili a norma dell'Art. 2, comma 7, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

- b) balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile.
- c) le occupazioni di spazi ed aree appartenenti al patrimonio disponibile della Città Metropolitana.
- d) innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete effettuati da privati.

ART. 4

ESENZIONI

Sono esenti dal canone:

- a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Città Metropolitane, Province, Comuni, loro Consorzi e da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'Art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Tali esenzioni sono applicabili esclusivamente se le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste.
- b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere.
- c. le occupazioni da parte delle autovetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione.
- d. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
- e. le occupazioni con tende fisse o retrattili.
- f. le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
- g. le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore della Città Metropolitana.
- h. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla Città Metropolitana al termine della concessione medesima.
- i. le occupazioni destinate a soggetti portatori di handicap.
- j. le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
- k. le occupazioni di aree cimiteriali.
- l. le occupazioni realizzate dalle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e ss.mm.ii., a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze.
- m. gli accessi carrabili ad esclusivo uso agro-silvo-pastorale qualora il titolare e/o il soggetto beneficiante dell'accesso sia imprenditore agricolo e/o coltivatore diretto in attività o in quiescenza.

ART. 5

NATURA DELLE OCCUPAZIONI

Le occupazioni si suddividono in permanenti e temporanee:

- a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti o comunque sottraggano l'uso pubblico alla collettività per scopi privatistici.
- b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 6

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. Il canone è dovuto alla Città Metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione (in base a tariffa determinata nel medesimo atto) o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

TITOLO II

PROCEDURE

ART. 7

MODALITÀ PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DI CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente articolo 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte della Città Metropolitana.
2. Le domande dirette a conseguire tale rilascio devono essere presentate alla Città Metropolitana di Genova, in carta legale, ai sensi delle norme vigenti in materia di bollo, salve le esenzioni previste dalle norme stesse.

ART. 8

DOMANDA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Ogni domanda, regolarmente sottoscritta dall'interessato/i, deve essere redatta separatamente per ciascuna strada e può comprendere anche più opere, purché relative alla medesima arteria viabile.

2. Nella domanda dovranno essere chiaramente indicati:
 - a. nel caso di persone fisiche, le generalità del richiedente/i (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, numero di codice fiscale);
 - b. nel caso di Enti, Società, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni, Comitati e simili, l'indicazione della denominazione, la sede, nonché le generalità del legale rappresentante sottoscrittore dell'istanza;
 - c. nel caso di condominio, i dati identificativi e il numero di codice fiscale del condominio, nonché le generalità dell'amministratore pro-tempore, sottoscrittore dell'istanza;
 - d. per coloro che sono sottoposti a potestà genitoriale, a tutela e cura, la domanda dovrà essere redatta o quanto meno integrata dal genitore, tutore o curatore;
 - e. titolo giuridico del richiedente (proprietà, usufrutto, locazione, servitù, ecc...);
 - f. la denominazione della strada con le progressive chilometriche;
 - g. la località interessata;
 - h. descrizione particolareggiata delle opere da eseguire, specificando se l'occupazione avverrà su suolo provinciale, privato o di altri Enti e allegando la documentazione sotto indicata;
 - i. il nominativo del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza ove necessita;
 - j. tutti i progetti dovranno essere firmati da tecnico abilitato, ove è necessario per legge.
3. Deve essere altresì specificata la durata dell'occupazione e l'uso preciso (acquedotto privato, scarico acque bianche o nere, fognature, ecc...) e nel caso di accessi, l'uso cui gli stessi verranno adibiti (destinato a portatori di handicap, carrabile o pedonale, ad uso industriale, civile, agricolo, ecc...).
4. Nelle domande per l'impianto sulla sede stradale di linee/tubazioni destinate a pubblici servizi, devono essere indicati gli estremi dell'atto di concessione/autorizzazione all'esercizio dell'impianto stesso da parte delle Società competenti, nonché la relativa data di scadenza.
5. Il richiedente deve inoltre impegnarsi espressamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni che, ai sensi del presente Regolamento, disciplinano il rilascio del provvedimento richiesto, all'osservanza delle vigenti leggi e regolamenti edilizi e di polizia urbana, nonché di tutte le altre prescrizioni che la Città Metropolitana riterrà di dover imporre a tutela della sicurezza del pubblico transito e della conservazione della strada, alla presentazione delle garanzie richieste (ad esempio fidejussione o deposito cauzionale, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori) ed infine al pagamento del canone dovuto.
6. La domanda deve essere corredata da:
 - a. planimetria generale in scala 1:5.000 o 1:2.000 o 1:1.000 relativa a un tratto stradale di almeno m 200 prima e m 200 dopo l'opera oggetto della richiesta;
 - b. disegni dimostrativi delle opere da eseguire in scala non inferiore a 1:200 timbrati e firmati da tecnico abilitato ove necessario per legge;
 - c. nel caso di opere d'arte di particolare importanza o consistenza, da elaborati grafici (piante, sezioni, profili e prospetti in scala adeguata) sufficienti a identificare con certezza le opere stesse e da calcoli di stabilità;
 - d. documentazione fotografica.

7. Il richiedente è anche tenuto a produrre, su richiesta, ulteriori documenti (quali copia degli atti autorizzativi comunali, ecc...) necessari ai fini dell'esame e della decisione sulla domanda.
8. Per i cartelli ed altri mezzi pubblicitari alla domanda devono essere allegati:
 - a) bozzetto/i del messaggio da esporre a colori (con indicazione del periodo/i di esposizione che comunque non può essere inferiore a tre mesi né superiore ai tre anni;
 - b) planimetria in scala 1:5.000 o 1:2.000 o 1:1.000, in duplice copia con indicata l'esatta posizione del manufatto e se su suolo pubblico o su suolo privato;
 - c) autodichiarazione del richiedente - resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - attestante quanto prescritto all'art. 53 del D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii.;
 - d) nulla osta dell'Ente competente in caso di visibilità da altra strada;
 - e) nulla osta dei vari Enti in materia di eventuali vincoli (demanio marittimo, demanio fluviale , Ferrovie, Sovrintendenze ecc...);
 - f) tutti i progetti dovranno essere firmati da tecnico abilitato, ove è necessario per legge.
9. Le domande dovranno inoltre essere corredate dall'attestazione di versamento dei diritti dovuti secondo il disposto dell'art. 405, comma 2, del D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii.
10. Gli importi per le operazioni tecnico-amministrative, dovute dagli interessati per ottenere il rilascio o il rinnovo degli atti di concessione/autorizzazione, sono fissati con Provvedimento Dirigenziale dalla Direzione competente.
11. La domanda di autorizzazione o concessione dovrà essere presentata anche per opere permanenti o temporanee interessanti la fascia di rispetto e le aree di visibilità così come previsto dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii., nonché per gli interventi di manutenzione che, pur non modificando le occupazioni in atto, comportino l'adozione di provvedimenti riguardanti la circolazione.
12. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta o qualora ai fini della valutazione della stessa si reputi necessario l'acquisizione di nuova documentazione, l'Ufficio Concessioni Stradali richiederà per iscritto le necessarie integrazioni.
13. Tali integrazioni devono essere fatte pervenire entro 90 giorni, termine oltre il quale la domanda si intende decaduta.
14. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente o esclusa dal pagamento del canone.
15. Tutte le spese occorrenti per il rilascio della concessione sono a carico del richiedente.
16. L'acquisizione agli atti dell'Ente delle domande sarà comprovata dagli estremi di protocollazione.
17. Nell'ipotesi in cui pervengano domande da parte di soggetti diversi riguardanti l'occupazione dei medesimi spazi ed aree pubbliche, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, comprovata dagli estremi di registrazione del protocollo.

ART. 9

OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Prima del rilascio della concessione/autorizzazione non è consentito dare inizio alle opere ed alle occupazioni. In caso di forza maggiore e quando l'urgenza sia tale da non consentire l'invio dell'istanza secondo le modalità sopra indicate e di attendere il provvedimento autorizzativo, l'interessato deve dare immediata comunicazione -via fax o con telegramma alla Città Metropolitana - dell'intervento urgente sulla strada, adottando tutti gli accorgimenti necessari alla sicurezza della circolazione nel tratto di strada interessata e contestualmente richiedere - in sanatoria - l'autorizzazione necessaria. In caso contrario verranno applicate le eventuali sanzioni di legge.
2. Ove per qualsiasi motivo non possa essere rilasciato l'atto di concessione/autorizzazione, l'interessato deve, a sua cura e spese e senza alcun indennizzo, provvedere alla rimessa in pristino del manufatto stradale.
3. L'ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza entro gg. 5 lavorativi dal ricevimento della richiesta. In caso negativo l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori.

ART. 10

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. La domanda sarà oggetto di istruttoria da parte dell'Ufficio competente della Città Metropolitana e verrà esaminata sulla scorta delle disposizioni vigenti in materia, fra le quali si richiamano fundamentalmente il D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii. e il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii.
2. La domanda presentata sarà esaminata sotto il profilo della sicurezza della circolazione e della tutela del demanio stradale, non escludendo, comunque, gli aspetti connessi con la tutela ambientale.
3. Quando la domanda è ammessa all'istruttoria, i Servizi Tecnici della Città Metropolitana compiono il necessario esame della stessa e sulla base delle risultanze del sopralluogo redigono il Disciplinare o il Rapporto Tecnico, nel quale vengono indicate le norme e le condizioni in base alle quali può essere rilasciata la concessione/autorizzazione. Diversamente esprimono con una relazione i motivi per i quali la domanda non può essere accolta.
4. Nel Disciplinare sono indicati l'oggetto della concessione/autorizzazione e i relativi dati tecnici, i dati del titolare della medesima, del tratto stradale e della località interessata, le modalità e il termine per l'esecuzione delle opere e le prescrizioni per la manutenzione delle medesime, le dimensioni dell'eventuale manomissione del manto stradale richiesta dall'esecuzione dell'opera.
5. Nel Disciplinare sono inoltre fissate le condizioni, le prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali le concessioni/autorizzazioni sono assoggettate e le norme alle quali si intendono subordinate, la durata, l'eventuale ammontare del canone per l'occupazione della strada o per l'uso concesso e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o alla revoca delle medesime.
6. In caso di non accoglimento della domanda ne viene data comunicazione, ai sensi delle norme vigenti, all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di reiezione della domanda il richiedente non può pretendere la restituzione delle somme pagate per l'istruttoria della pratica e il sopralluogo effettuato.
7. Tutti gli impianti che, per la loro particolare natura di esercizio, possono costituire pericolo o pregiudizio alla sicurezza del transito e degli utenti della strada, devono rispondere alle caratteristiche volute ed imposte dalle leggi in materia e dalla licenza di esercizio degli Enti competenti.
8. Per gli impianti da realizzarsi sulla sede stradale, relativi a linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, ovvero di tubazioni/conduzioni sotterranee destinate a servizio pubblico, possono essere richiesti, a corredo della domanda ed ai fini del rilascio dell'atto di concessione, tutti gli elementi relativi all'impianto

medesimo, alla struttura e stabilità dei supporti e può essere imposta l'adozione di speciali dispositivi ed opere ritenute necessarie per meglio salvaguardare la conservazione della strada e la sicurezza del transito, anche durante il loro uso e manutenzione.

ART. 11

ONERI PER IL RILASCIO

1. Il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni prevede il pagamento delle spese di istruttoria e di sopralluogo, secondo gli importi deliberati dalla Città Metropolitana, in vigore al momento di presentazione della domanda. Spetta, infatti, alla Direzione competente determinare forfaitariamente – con atto dirigenziale - le spese di istruttoria ed il rimborso delle spese di sopralluogo da effettuare mediante versamento su apposito conto corrente postale.
2. Gli importi di cui sopra potranno essere annualmente aggiornati.
3. Sarà facoltà della Città Metropolitana, in condizioni di reciprocità, esonerare dal pagamento degli oneri di cui sopra gli Enti Locali che avranno aderito a specifici accordi di semplificazione in materia di Lavori Pubblici.
4. Sono esclusi dal pagamento delle spese di istruttoria e di sopralluogo i portatori di handicap e i soggetti rientranti nell'art. 36, comma 12.

ART. 12

DEPOSITI CAUZIONALI, POLIZZE FIDEJUSSORIE, RICARICA MANTO STRADALE

1. Nel caso di occupazioni che debbano essere precedute da lavori di scavo o di altro genere, comportanti la messa in pristino dei luoghi al termine della concessione o dell'autorizzazione, o da cui possano derivare danni al demanio provinciale o a terzi, o, infine, in particolari circostanze che lo giustifichino, potrà essere chiesto il versamento di un deposito cauzionale adeguato all'entità dei lavori da eseguire, a titolo cautelativo e quale garanzia di eventuali danni provocati.
2. Il disciplinare relativo ad ogni singola concessione nel caso di occupazioni riguardanti servizi pubblici (tubazioni di acquedotti e gasdotti, cavi elettrici, telefonici, fibre ottiche, ecc...) potrà essere sostituito con stipulazione di apposita Convenzione, come previsto dall'art. 18.
3. In luogo della cauzione può essere prestata fidejussione bancaria o assicurativa in conformità alle norme vigenti.
4. Al termine dei lavori, su comunicazione del Concessionario, l'Ufficio Tecnico Provinciale procederà alla verifica della rispondenza fra le opere autorizzate e quelle effettivamente realizzate con i ripristini effettuati, rilasciando, in caso favorevole, il benessere con rapporto liberatorio allo svincolo della cauzione prestata.
5. Qualora il titolare non abbia ottemperato alle condizioni e prescrizioni stabilite, cagionando danni alle strade e pertinenze, la Città Metropolitana, salvo l'eventuale azione giudiziaria nei confronti del contravventore e l'ulteriore risarcimento del maggior danno, incamererà in tutto o in parte il deposito o si rivale sulla polizza fidejussoria.
6. Nel caso di interventi che comportino modeste manomissioni del corpo stradale verrà richiesto, in sede di istruttoria, il pagamento anticipato dell'importo presunto - salvo conguaglio - dei lavori di "ricarica" del manto stradale, cui provvederà direttamente la Città Metropolitana.
7. L'importo per la "ricarica" del manto stradale può essere annualmente aggiornato a cura dell'Area competente.

ART. 13

AUTORIZZAZIONI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. Le concessioni/autorizzazioni per occupazioni effettuate fuori dai centri abitati dei Comuni, vengono rilasciate con Provvedimento Dirigenziale del Dirigente della Direzione competente, in conformità alle vigenti norme e in base ai risultati dell'istruttoria tecnica, senza pregiudizio per i diritti dei terzi.
2. In caso di esito negativo dell'istanza, il richiedente non ha comunque diritto alla restituzione della somma versata per le spese di istruttoria e sopralluogo.
3. Il Provvedimento Dirigenziale, congiuntamente al calcolo degli oneri dovuti e al Disciplinare (che costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto di concessione e che contiene le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo cui la concessione si intende subordinata), vengono inviati in copia conforme al richiedente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. Le condizioni fissate per il rilascio della concessione e dell'autorizzazione si intendono accettate integralmente nel caso non vengano presentate al riguardo obiezioni in forma scritta nei trenta giorni successivi al ricevimento delle stesse.
5. In caso di obiezioni e nell'ipotesi di non accoglimento delle medesime, la concessione e/o autorizzazione si intende valida alle condizioni precedentemente stabilite, fatta salva la facoltà di rinuncia da parte del richiedente.
6. La rinuncia non dà diritto alla restituzione delle somme già pagate.
7. Le domande di autorizzazione al collocamento temporaneo sulle strade ed aeree pubbliche di luminarie, festoni, striscioni e la posa di banchi di vendita, palchi, dovranno essere presentate almeno trenta giorni prima della data di installazione degli stessi.
8. Nelle autorizzazioni sono indicate le condizioni e le prescrizioni cui le medesime sono subordinate, la durata, nonché l'ammontare dell'eventuale canone.
9. Il provvedimento di autorizzazione o di concessione, in quanto atto con significato istituzionale, non è obbligatoriamente soggetto a registrazione, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii.

ART. 14

NULLAOSTA SU STRADE PROVINCIALI PER CONCESSIONI DI COMPETENZA COMUNALE

1. Il rilascio da parte del Comune degli atti di concessione interessanti i tratti di strade provinciali correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è subordinato al nulla osta della Città Metropolitana che sarà rilasciato ai sensi del presente Regolamento.
2. Il nulla osta viene rilasciato, senza pregiudizio per i diritti dei terzi, in carta libera e in originale dal Dirigente della Direzione competente e trasmesso al Comune; all'interessato sarà comunicato, per conoscenza, l'avvenuto rilascio del nulla osta.
3. Sono in ogni caso dovute le spese di istruttoria e sopralluogo da versare con le modalità stabilite dall'art. 11.
4. Successivamente al perfezionamento della pratica da parte del Comune, quest'ultimo dovrà provvedere a trasmettere immediatamente alla Città Metropolitana, e comunque non oltre il termine di 90 gg., copia dell'atto

rilasciato riportante le prescrizioni previste dal nullaosta della Città Metropolitana. Qualora entro il suddetto termine non pervenisse alcuna comunicazione da parte del Comune, l'opera dovrà intendersi autorizzata.

5. I canoni dovuti per l'occupazione e/o per l'uso delle aree e spazi pubblici dei suddetti tratti stradali spettano comunque alla Città Metropolitana di Genova e sono disciplinati dal presente Regolamento

ART. 15

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO.

Disciplina

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, sono assoggettate ai criteri stabiliti nel presente Regolamento.
2. La concessione non vincola in alcun modo la facoltà piena ed insindacabile della Città Metropolitana di Genova di apportare, ove le esigenze della viabilità lo richiedessero, modifiche di qualsiasi specie al tratto di strada interessato dalla concessione, relative sia all'andamento plano-altimetrico, sia alla sagoma stradale, senza che il Concessionario possa opporsi in alcun modo.
3. In tal caso la Città Metropolitana di Genova potrà in ogni tempo, modificare la concessione o anche revocarla, in tutto o in parte, con congruo preavviso e dietro emanazione di apposito provvedimento opportunamente motivato, senza che il concessionario possa opporre difficoltà di sorta o accampare pretese o richiedere compensi di alcun genere. Il Concessionario, nel periodo precisato nel preavviso suddetto, dovrà provvedere a sue cure e spese alle modifiche, oppure allo spostamento definitivo o provvisorio o addirittura alla rimozione delle opere, nonché al ripristino ed alla sistemazione del corpo stradale, del piano viabile e relative pertinenze, eseguendo tutti i lavori, nei tempi e con modalità che saranno prescritte dalla Città Metropolitana di Genova, a suo insindacabile giudizio. In caso d'inadempienza totale o parziale, si provvederà d'ufficio, a spese del Concessionario. Analogamente si procederà nei casi di cessazione della concessione per scadenza, rinuncia o decadenza.
4. La Città Metropolitana potrà avvalersi della facoltà di far sottoscrivere l'Atto di Concessione, per accettazione, dal funzionario delle aziende erogatrici di pubblici servizi di cui al comma 1, munito di idonei poteri.

ART. 16

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione provinciale all'utilizzazione di spazi ed aree pubbliche, o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, non sottrae l'interessato dall'obbligo del possesso di licenze ed autorizzazioni eventualmente prescritte (licenze comunali, di commercio, di pubblica sicurezza, nullaosta del Comando dei Vigili del Fuoco, ecc...) che lo abilitino all'esercizio della concessione richiesta.
2. Analogamente, gli indicati provvedimenti provinciali si intenderanno sempre accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possano derivare a terzi per effetto dell'occupazione, manlevando quindi completamente la Città Metropolitana da azioni, molestie e oneri che possano in qualsiasi tempo e modo e per qualsiasi ragione derivare a terzi da opere e lavori oggetto delle concessioni- autorizzazioni rilasciate.
3. Il concessionario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché tutte le condizioni contenute nell'atto di concessione.
4. Il Concessionario ha comunque l'obbligo di:
 - a. esibire a richiesta degli operatori provinciali l'atto di concessione;

- b. mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area occupata;
 - c. provvedere a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate, nei termini fissati dall'ufficio competente. In caso di inottemperanza alla presente disposizione, provvederà la Città Metropolitana con addebito di spese al concessionario e utilizzando eventualmente la cauzione di cui al precedente art. 12;
 - d. versare il canone alle scadenze fissate;
 - e. restituire nel caso di disdetta anticipata, revoca o decadenza, l'atto di concessione;
 - f. comunicare all'ufficio competente l'inizio e la fine dei lavori autorizzati;
 - g. provvedere alla rimozione di striscioni, locandine, stendardi e simili entro le 24 ore successive alla conclusione dell'evento cui si riferiscono;
 - h. in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione dell'atto autorizzativo, è tenuto ad informare la Città Metropolitana di Genova e chiedere il rilascio del duplicato con rimborso delle relative spese;
 - i. in caso di variazione di residenza e/o domicilio, deve darne tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova.
5. E' facoltà della Città Metropolitana di Genova revocare, sospendere o modificare quanto concesso o autorizzato, in qualsiasi momento e senza alcun indennizzo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, oppure di imporre nuove condizioni.
6. Il titolare dovrà al riguardo, in qualunque tempo e a suo totale carico, a richiesta dell'Amministrazione Provinciale, apportare alle opere le modifiche, spostamenti o rimozioni resisi necessari. I relativi lavori devono essere eseguiti entro i termini prescritti dalla Città Metropolitana pena l'esecuzione d'ufficio con oneri a carico del titolare medesimo.
7. Nel caso di varianti alle strade e/o di limitazione alla circolazione, qualunque ne sia la natura e l'importanza, esse non daranno mai diritto al concessionario di pretendere alcun indennizzo per incomodi o deprezzamenti arrecati ai beni oggetto della concessione.

ART. 17

ESECUZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE

1. L'esecuzione delle opere e dei lavori oggetto della concessione/autorizzazione, deve avvenire nel pieno rispetto delle prescrizioni e condizioni fissate nell'atto autorizzativo e nel relativo disciplinare tecnico, nonché nell'osservanza di quanto prescritto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia e più specificatamente quelle dell'art. 21 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. e art. 30 e ss del D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii., nonché quelle del presente Regolamento.
2. Durante l'esecuzione delle opere e dei lavori deve essere arrecato il minimo disturbo al transito e i titolari degli atti di concessione e/o autorizzazione devono adottare e predisporre in proprio, in ogni circostanza e tempo, tutte le previdenze, cautele e segnalazioni previste dalle leggi vigenti, nonché quelle imposte dalla Città Metropolitana e atte a garantire la normale continuità e sicurezza della circolazione stradale, restandone responsabili.
3. Le opere e i lavori devono essere iniziati ed eseguiti nei termini previsti nel disciplinare e/o nelle convenzioni speciali sottoscritte dalle parti e comunque essere terminati non oltre un anno dalla data del rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione. In caso di comprovata necessità, l'interessato può chiedere una proroga al termine fissato che, sentiti i pareri degli uffici tecnici provinciali, non potrà essere di norma superiore a sei mesi.
4. L'esecuzione dei lavori è sottoposta al controllo dei predetti uffici tecnici ai cui incaricati deve essere consentito il libero accesso alla proprietà sulla quale i lavori stessi sono in corso.

5. Al termine dei lavori il richiedente dovrà far pervenire la comunicazione di fine lavori con l'allegata certificazione di conformità, redatta dal Tecnico incaricato, tra le opere autorizzate e le opere realizzate. Successivamente gli uffici tecnici accertano, previo sopralluogo, la regolare esecuzione degli stessi, redigendo apposito rapporto liberatorio.
6. Il titolare della concessione/autorizzazione, deve sempre curare la perfetta manutenzione delle opere oggetto dei relativi atti autorizzativi. Tale manutenzione è sempre a carico del concessionario il quale sarà tenuto ad eseguirla dandone idoneo preavviso ai competenti uffici provinciali e seguendo le istruzioni e direttive che i medesimi eventualmente impartiranno nell'interesse della sicurezza della circolazione stradale e della proprietà stradale.
7. Eventuali inadempienze, oltre a rendere il titolare della concessione e/o autorizzazione passibile di contestazione ai sensi di legge, dà facoltà alla Città Metropolitana di adottare i provvedimenti previsti dalle norme di legge e regolamento, nonché di imporre nuove prescrizioni al fine di ottemperare puntualmente a quanto previsto dal Disciplinare. A fronte di eventuali inadempienze la Città Metropolitana adotterà la procedura per l'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese a carico dei soggetti obbligati, nonché la revoca dell'atto con l'obbligo per il titolare della riduzione in pristino dello stato dei luoghi prevista dalle disposizioni del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., salvo sempre il risarcimento dei danni causati alle strade provinciali.

ART. 18

CONVENZIONI SPECIALI

E' facoltà della Città Metropolitana stipulare con Enti e Società convenzioni speciali disciplinanti le concessioni di occupazione di suolo pubblico con tubazioni di gas, acqua potabile, linee elettriche, telefoniche fibre ottiche, con l'obbligo di inoltrare, per ogni opera da realizzare, la relativa domanda

ART. 19

VOLTURA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

1. In caso di trasferimento o successione a qualunque titolo, del bene oggetto della concessione/autorizzazione, il subentrante, entro il termine di mesi sei, qualora non intenda rinunciarvi, deve rendere edotta la Città Metropolitana, inviando istanza con le forme e le modalità previste dal presente Regolamento.
2. La voltura è concessa, su conforme parere dell'ufficio tecnico provinciale, dietro presentazione di apposita istanza, corredata della ricevuta di versamento degli oneri di istruttoria e sopralluogo, planimetria dello stato attuale ed eventuale documentazione fotografica.
3. Se la successione avviene "inter-vivos" l'obbligo della comunicazione spetta anche al precedente titolare.
4. In caso di mancata comunicazione, laddove l'Ufficio competente accerti il trasferimento o successione del bene oggetto di concessione/autorizzazione, si provvederà d'ufficio alla relativa voltura.

ART. 20

RINNOVO

1. Le concessioni e le autorizzazioni hanno la durata massima di anni ventinove o quella inferiore indicata dal provvedimento dirigenziale e possono essere rinnovate alla loro scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate, di norma, per un periodo pari a quello originario.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita e motivata istanza - almeno 60 giorni prima della scadenza – ai competenti uffici della Città Metropolitana.

3. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata e i motivi della richiesta di proroga.
4. Il rinnovo delle concessioni/autorizzazioni è concesso con Provvedimento Dirigenziale su parere dell'ufficio tecnico della Città Metropolitana. Possono essere stabilite nuove prescrizioni.
5. Qualora la Città Metropolitana non intenda consentire il rinnovo o ritenga di stabilire nuove condizioni, ne darà tempestiva comunicazione al titolare dell'atto.
6. Qualora la richiesta di proroga e/o rinnovo attenga ad un'opera ricadente in centro abitato verrà rilasciato nulla-osta alla proroga e/o rinnovo ai sensi dell'art 26, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii.

ART. 21

MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA

1. La Città Metropolitana, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compresi quelli di tutela della sicurezza stradale.
2. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, un nuovo atto concessorio potrà essere rilasciato per la medesima area a persona diversa dal precedente titolare solo a seguito di rinuncia scritta di quest'ultimo a occupare nuovamente l'area.

ART. 22

DECADENZA DELLA CONCESSIONE E DELLA AUTORIZZAZIONE

1. Sono causa di decadenza della concessione e della autorizzazione con conseguente revoca dell'atto rilasciato:
 - a. le reiterate violazioni, da parte del concessionario e di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b. la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c. l'uso improprio del diritto di occupazione (compresa la subconcessione a terzi) o il suo esercizio in contrasto con le norme di legge e di regolamento vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - d. la mancata esecuzione, nei termini stabiliti dal disciplinare, dei lavori necessari all'esercizio della concessione autorizzata;
 - e. il mancato pagamento, nei termini stabiliti, del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza, il canone già versato non verrà restituito.
3. A seguito di decadenza il concessionario, o suo avente causa, è tenuto comunque a provvedere, a sua cura e spese, a rimettere in pristino lo spazio o l'area pubblica occupati, in ottemperanza al provvedimento dirigenziale, nel quale verranno indicati i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

ART. 23

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni abusive sono accertate e contestate con apposito verbale dal competente Pubblico Ufficiale.
2. L'occupazione abusiva permanente si presume effettuata dal 1° gennaio dell'anno risultante dal verbale di accertamento.
3. L'occupazione abusiva temporanea si presume effettuata dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento.
4. L'accertamento dell'avvenuta violazione viene tempestivamente segnalato al competente ufficio, che può disporre la rimozione dei materiali e la demolizione di eventuali manufatti, la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, si provvederà d'ufficio addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.
5. L'occupante di fatto risponde comunque di ogni responsabilità per qualunque danno o molestia arrecata a terzi a causa dell'occupazione.

ART. 24

SANZIONI PER OPERE ABUSIVE

1. Le occupazioni abusive determinano per il contravventore l'obbligo di corrispondere:
 - a. un'indennità della durata accertata dell'occupazione nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 50%;
 - b. una sanzione amministrativa pecuniaria, come previsto dalle vigenti norme in materia;
2. La sanzione è irrogata dal Pubblico Ufficiale competente che ha contestato l'abuso.
3. Il contravventore può avvalersi della facoltà di eseguire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido verso l'Ente, salvo il diritto di regresso.
5. L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica l'applicazione di quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii.

ART.25

MANUTENZIONE IMPIANTI - MESSA IN PRISTINO DELL'AREA

1. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo della manutenzione degli impianti e dei manufatti, nonché delle attrezzature utilizzate, che devono sempre rispondere alle esigenze di decoro, di sicurezza verso terzi e di sicurezza della circolazione.
2. Qualora i concessionari eseguano lavori di manutenzione o di installazione, riparazione, derivazioni od altro, sono sempre tenuti a mettere in pristino stato le opere medesime e l'area interessata con spese a loro totale carico e previa richiesta di autorizzazione alla Città Metropolitana.

ART. 26

RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il titolare di una concessione può rinunciare alla stessa dandone comunicazione all'Ufficio competente. A sue spese il titolare deve riportare i luoghi in pristino stato.
2. Se del caso i lavori di ripristino dovranno essere autorizzati con regolare permesso.
3. In caso di rinuncia alla concessione, il canone annuo cessa di essere dovuto dal mese successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.

ART. 27

REGISTRO DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il registro delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate sulle strade provinciali contiene:
 - a. l'indicazione della strada, della categoria, delle progressive chilometriche e la località;
 - b. l'indicazione delle domande (protocollo, data e oggetto);
 - c. l'indicazione degli estremi degli atti di concessione/autorizzazione e la durata dei medesimi;
 - d. l'indicazione dei dati del titolare dei predetti atti;
 - e. i dati finanziari e i dati tecnici.
2. Tale registro è costituito su supporti informatici.

TITOLO III

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CON INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

ART. 28

PUBBLICITÀ SULLE STRADE

1. Ai fini dell'art. 23 del C.d.S. la pubblicità lungo le strade è come di seguito regolamentata:
 - a. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica;
 - b. La collocazione dei cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte della Città Metropolitana nel rispetto delle norme del Codice della Strada;
 - c. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.
 - d. E' vietata la pubblicità relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal codice della strada.
 - e. Per la collocazione di manifesti, cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari nell'ambito o in prossimità di beni paesaggistici e nelle aree o sugli edifici tutelati come beni culturali si osservano le disposizioni di cui al D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e ss.mm.ii. (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
 - f. Per quanto non contemplato nel presente articolo vale quanto contenuto nell'art. 23 del Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 29

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a. verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b. effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c. adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dalla Città Metropolitana al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

- d. procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte della Città Metropolitana.
2. E' fatto altresì obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

ART. 30

TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati con caratteri incisi i seguenti dati:
 - a. Amministrazione rilasciante;
 - b. soggetto titolare;
 - c. numero dell'autorizzazione;
 - d. progressiva chilometrica del punto di installazione;
 - e. data di scadenza.
2. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.
3. La targhetta o la scritta di cui al comma precedente devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

ART. 31

INSTALLAZIONE DI SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONI DI SERVIZI UTILI

1. Nel caso di richieste di installazione di cartelli che forniscono indicazioni di servizi utili, gli stessi devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire. Possono essere inoltre abbinati ad un pannello integrativo indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato.
2. Nel caso in cui sui detti cartelli sia riportata, come previsto dal nuovo Codice della Strada, la denominazione dell'esercizio, gli stessi sono soggetti alla procedura autorizzativa, a scadenza triennale, al pagamento del canone ed inoltre non potranno essere installati ad una distanza superiore a 5 km dall'esercizio segnalato.

ART. 32

VIGILANZA

1. La Città Metropolitana vigila, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità e di polizia stradale, sulla corretta installazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Vigila inoltre anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.
2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine la Città Metropolitana, valutate le osservazioni avanzate entro dieci giorni dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

3. La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1, del Codice della Strada il quale trasmette le proprie segnalazioni alla Città Metropolitana per i provvedimenti di competenza.
4. In prossimità di luoghi sottoposti a vincoli per la tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici di interesse storico o artistico, la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, anche da funzionari dei Ministeri competenti o delle Amministrazioni individuate dalla Regione Liguria i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Ente per i provvedimenti di competenza.

ART. 33
MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI, PERICOLOSI
O DIFFORMI DALL'AUTORIZZAZIONE

1. La Città Metropolitana, in caso di cartelli o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1 dell'art. 23 del Codice della Strada, diffida, nei modi di legge, l'autore della violazione a rimuovere il mezzo pubblicitario a proprie spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, la Città Metropolitana provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 23 del Codice della Strada. Per l'applicazioni delle sanzioni si osservano le disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del Codice della strada.
2. Nel caso in cui l'installazione di cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, lungo le strade o le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, la Città Metropolitana esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa l'Ente trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
3. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'art. 53, comma 8 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e ss.mm.ii., se non rispondenti al disposto dell'articolo 23, comma 1 del Codice della Strada, devono essere rimossi entro gli 8 giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.
4. Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 8 giorni dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CANONE

ART. 34
OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Ai fini del calcolo del canone, le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si distinguono in permanenti o temporanee:

- a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Per tali occupazioni il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma, non suscettibile di frazionamento, fatto salvo il primo anno ove viene quantificato prendendo in esame la data di rilascio del provvedimento concessorio, rapportando

quindi il canone annuale al numero di mesi di godimento effettivo. Il primo mese di godimento verrà computato per intero se il provvedimento concessorio è stato rilasciato entro i primi 15 giorni dello stesso, in caso contrario il canone decorrerà dal mese successivo;

- b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Per le occupazioni temporanee il canone è graduato in rapporto alla durata dell'occupazione complessiva e si applica secondo misure giornaliere di tariffa.

ART. 35

CRITERI DI GRADUAZIONE E DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade sono classificate in 3 categorie individuate dettagliatamente nell'allegato 1 del presente Regolamento.
2. Il canone è commisurato alla superficie occupata (o alla corrispondente proiezione sul suolo delle occupazioni sovrastanti e sottostanti il medesimo) ed è espresso in euro per metro quadrato o per metro lineare. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
3. Non si applica comunque il canone alle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
5. Il canone è determinato in base alle misure stabilite nell'apposito tariffario indicate negli allegati al presente Regolamento.
6. Per le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale, il canone è dovuto sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte di sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie.
7. Sono considerati passi carrabili gli accessi ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli, come disposto dall'art. 3, comma 1, punto 37) del Nuovo Codice della Strada.
8. La superficie da assoggettare al canone dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
9. Per i passi carrabili costruiti direttamente dalla Città Metropolitana, senza il previo consenso del proprietario dell'immobile a cui l'accesso afferisce, il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
10. La Città Metropolitana, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi che siano a filo con il manto stradale e in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
11. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone va determinato con la stessa tariffa prevista per i passi carrabili, ridotta del 10%.

12. La superficie assoggettabile degli accessi carrabili e pedonali contemplati dal presente comma va determinata moltiplicando l'apertura del portone, del cancello e più in generale dell'accesso per la profondità virtuale di metri lineari uno.
13. I passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti sono soggetti al canone con gli stessi criteri previsti per i passi carrabili dai commi precedenti.
14. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dalla Città Metropolitana, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.

ART. 36

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata ed è graduato in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 30 per cento.
2. Il canone si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa; la tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo provinciale è ridotta ad un terzo.
4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, il canone è aumentato del 20 per cento.
5. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
6. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
7. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Città Metropolitana sono soggette al canone con la tariffa prevista per le occupazioni temporanee di suolo provinciale ridotta del 30 per cento.
8. Qualora dette occupazioni siano esercitate da un unico soggetto per un periodo di durata non inferiore all'anno, il canone si applica con la tariffa prevista per le occupazioni permanenti di suolo pubblico.
9. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del cinquanta per cento.
10. Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80%.
11. Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di sottosuolo e soprassuolo, di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la Città Metropolitana dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento; tale riduzione è cumulabile con eventuali altre previste dalla normativa.

12. Per le occupazioni temporanee che si rendono necessarie per riparazioni ed interventi urgenti a seguito di eventi eccezionali certificati da uno stato di emergenza o da un'ordinanza del Sindaco del Comune che riconosca l'evento calamitoso connesso ad allerta meteo arancione o rossa, la tariffa non è applicabile e il canone per l'occupazione temporanea non è dovuto.
13. Al fine dell'ammissibilità al beneficio di cui al comma 12, i danni subiti devono essere in nesso di causalità con gli eventi calamitosi e la loro tipologia deve essere compatibile conseguenza delle specificità dell'evento verificatosi. Gli interessati dovranno presentare apposita istanza alla Città Metropolitana, corredata da specifica attestazione del Comune di appartenenza.

ART. 37

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. Il canone per le occupazioni permanenti del sottosuolo o soprassuolo stradale realizzate con condutture, cavi, impianti o con qualsiasi manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfetariamente nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa stabilita per il C.O.S.A.P. comunale per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale metropolitano.
2. Il C.O.S.A.P. non è dovuto nel caso in cui non sussistano occupazioni nel territorio provinciale, in quanto non si realizza il presupposto giuridico per l'applicazione del canone. Deve essere invece corrisposto il canone nella misura di € 516,00, nel caso in cui l'azienda, che abbia effettuato occupazioni nel territorio dell'Ente Locale, non presenti nessuna utenza nello stesso ambito territoriale.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.
4. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, il canone annuale è dovuto, fino a un massimo di cinque chilometri lineari, applicando la tariffa approvata dalla Città Metropolitana, con le maggiorazioni previste per ogni chilometro o frazione superiore a cinque chilometri.
5. La Città Metropolitana qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, applica, oltre il canone di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50 per cento delle spese medesime.
6. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dal precedente articolo, è applicato in misura forfetaria in base alle tariffe approvate dalla Città Metropolitana con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:
 - a) il canone base per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo provinciale fino a un chilometro lineare, di durata non superiore a 30 giorni;
 - b) il canone base è aumentato del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
 - c) per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni il canone base va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:
 - I. occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;
 - II. occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
 - III. occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.

ART. 38

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI ED ALTRI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

Determinazione del canone

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dalla Città Metropolitana.
2. Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente articolo, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

ART. 39

VERSAMENTO DEL CANONE

1. Il versamento del canone, dovuto per l'intero anno di rilascio della concessione, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso;
2. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione, il versamento del canone stesso deve essere effettuato entro 20 giorni dalla ricezione dell'avviso e, comunque, non oltre il 30 gennaio dell'anno in corso.
3. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo o soprassuolo stradale realizzate con cavi, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone dovrà essere versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato in concomitanza al rilascio del relativo atto di autorizzazione.
5. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato alla Città Metropolitana.
6. I concessionari, per il pagamento del canone dovranno utilizzare l'apposito bollettino di versamento adottato dalla Città Metropolitana.
7. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi € 10,33 per le occupazioni permanenti ed € 2,58 per le occupazioni temporanee.
8. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee, escluse quelle effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi, con canone di importo complessivo superiore a € 516,00 è consentito il pagamento in quattro rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre, sempreché la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati.
9. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione o di autorizzazione sino a quando il pagamento non risulti eseguito.

10. La sospensione è disposta dall'ufficio competente al rilascio di tali atti autorizzatori, ai sensi di quanto disposto dal presente Regolamento.

ART. 40

RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE

1. La Città Metropolitana verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al soggetto obbligato al pagamento del canone nei sei mesi successivi alla data di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di canone, è effettuata dal concessionario entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le modalità previste dall'Art. 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e ss.mm.ii., in un'unica soluzione. Si applica l'articolo 2752 del Codice Civile.
3. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, alla Città Metropolitana il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso la Città Metropolitana provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi di mora secondo quanto indicato all'art. 51 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e ss.mm.ii.

ART. 41

SANZIONI

1. Chi non effettua, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
2. La sanzione amministrativa indicata nel comma 1, è ridotta ad un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione, il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori.
3. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del cinque per cento annuo.
4. La sanzione indicata nel comma 1 si applica congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 42

NORME ATTUATIVE

1. I valori monetari indicati nel presente regolamento e nelle tariffe allegate vengono modificati ogni triennio secondo l'andamento dell'inflazione rilevato dall'ISTAT per i prezzi al consumo, mediante determinazione del Dirigente dell'area competente.
2. Per quanto non disposto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dalla Città Metropolitana, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
4. Il presente regolamento avrà effetto dal 25 novembre 2016. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione provinciale, disciplinato dal regolamento medesimo.

ART. 43

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE

1. Le disposizioni di cui all'articolo 36 commi 12 e 13 e all'articolo 11 comma 4 si applicano alle riparazioni ed interventi nei Comuni della Città Metropolitana di Genova interessati dagli eventi calamitosi del 14 ottobre 2016.
2. Al fine dell'ammissibilità al beneficio di cui al comma 1, i Comuni dovranno presentare alla Città Metropolitana di Genova un elenco degli interventi redatto sulla base delle denunce di danno pervenute al Comune entro il 31 dicembre 2016.

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI

CODICE STRADA	1^ CATEGORIA	2^ CATEGORIA	3^ CATEGORIA
2 - S. OLCESE		000+000 / 13+702	
3 - CROCETTA D'ORERO		000+000 / 13+224	
4 - PRAGLIA		000+000 / 15+685	
5 - BOCCHETTA		000+000 / 8+500	
6 - ISOVERDE		000+000 / 8+839	
7 - CASTAGNOLA		000+000 / 2+788	
8 - VOBIA		000+000 / 12+617	
9 - CROCEFIESCHI		000+000 / 13+687	
10 - SAVIGNONE		000+000 / 6+472	
11 - VALBREVENNA		000+000 / 6+023	
12 - NENNO		000+000 / 6+438	
13 - CRETO		000+000 / 13+384	
14 - DAVAGNA		000+000 / 16+482	
15 - BRUGNETO		000+000 / 25+669	
16 - CASA DEL ROMANO		000+000 / 15+503	
17 - FONTANIGORDA		000+000 / 7+189	
18 - ROVEGNO		000+000 / 11+769	
19 - LUMARZO		000+000 / 8+858	
20 - S. MARCO D'URRI			000+000 / 15+612
21 - NEIRONE		000+000 / 17+644	
22 - TRIBOGNA			000+000 / 5+514
23 - SCOGLINA		000+000 / 15+609	
24 - LORSICA		000+000 / 3+147	
25 - ORERO		000+000 / 5+714	
26 - VALGRAVEGLIA		000+000 / 22+221	
26 BIS - VALMOGLIANA		000+000 / 18+363	
27 - CASSEGO		000+000 / 3+102	
28 - PIEVETTA			000+000 / 5+404
29 - PIEVE LIGURE		000+000 / 2+464	
30 - CAMOGLI		000+000 / 4+467	
31 - SAN MARTINO DI NOCETO		000+000 / 4+357	

32 - LEIVI		000+000 / 8+335	
33 - S. SALVATORE		000+000 / 5+111	
34 - COGORNO		000+000 / 9+497	
35 - GIOVI	012+616 / 40+403		
36 - CARRO			000+000 / 1+554
37 - SEMOVIGO			000+000 / 9+669
38 - NOVANO			000+000 / 2+873
39 - S. MARGHERITA LIGURE		000+000 / 3+296	
40 - VELVA		000+000 / 3+958	
41 - TIGLIETO		000+000 / 16+913	
42 - ROMAGGI			000+000 / 21+845
43 - TORRAZZA		000+000 / 5+543	
44 - S. VITTORIA DI LIBIOLA		1+810 / 12+429	
45 - S. GIULIA		000+000 / 11+378	
46 - MONTESSORO			000+000 / 9+599
47 - DELLA VITTORIA			000+000 / 5+932
48 - FREGAROLO			000+000 / 19+432
49 - SOPRALACROCE			000+000 / 17+052
50 - S. STEFANO DI LARVEGO			000+000 / 4+861
51 - LIVELLATO			000+000 / 6+757
52 - N. S. DELLA GUARDIA		000+000 / 7+844	
53 - BASTIA			000+000 / 9+048
55 - MONEGLIA		000+000 / 6+175	
56 - BARBAGELATA			000+000 / 19+433
58 - CROCETTA			000+000 / 14+697
60 - MASSO			000+000 / 4+544
61 - VACCAREZZA			000+000 / 3+142
62 - FRANCO ROLANDI			000+000 / 22+549
63 - GABBIE			000+000 / 3+822
64 - ACQUABIANCA			000+000 / 4+530
66 - SCIARBORASCA		000+000 / 8+209	
67 - MONTE FASCE		000+000 / 13+252	
68 - FACCIU'			000+000 / 5+456
69 - CAPANNE DI MARCAROLO			000+000 / 6+996
70 - CAMPORA		000+000 / 11+287	
71 - MONTE CORNUA			000+000 / 8+945
72 - ALPEPIANA			000+000 / 11+669

73 - FAIALLO		000+000 / 10+675	
75 - PENNA			000+000 / 16+431
76 - OLBICELLA			000+000 / 2+930
77 - BOASI		000+000 / 9+471	
78 - LERCA			000+000 / 6+006
79 - DELLE COLLE			000+000 / 7+233
80 - TRENSASCO			000+000 / 3+868
81 - S. FERMO			000+000 / 9+347
82 - S. ALBERTO DI BARGAGLI			000+000 / 9+452
83 - PIETRANERA			000+000 / 9+109
84 - MONTANESI			000+000 / 4+046
85 - VERZI			000+000 / 7+239
86 - CASELLE			000+000 / 2+929
87 - PROPATA ALTA			000+000 / 4+837
88 - MONTEDOMENICO			000+000 / 8+709
225 – VAL FONTANABUONA	3+990 / 33+215		
226 – VALLE SCRIVIA	000+000 / 22+657		
227 – PORTOFINO	2+010 / 7+710		
333 – USCIO	000+000 / 19+408		
456 – TURCHINO	78+775 / 103+920		
523 – CENTOCROCI	79+440 / 92+566		
586 – VALLE D'AVETO		22+174 / 41+695	
586 – VALLE D'AVETO	41+695 / 67+055		
654 – VAL NURE		74+310 / 96+480	

DETERMINAZIONE DEL CANONE DA CORRISPONDERE PER I PASSI CARRABILI**1. CATEGORIA STRADE – Canone Base**

(D.lgs..446\97,art. 63, comma 2): ripartizione delle strade provinciali in tre diverse categorie, stabilita in base alle loro caratteristiche strutturali, alla loro importanza ed ai flussi di traffico che le interessano, cui corrispondono tre diversi canoni base per metro lineare:

strade di I categoria € 23,40 *

strade di II categoria € 21,00 *

strade di III categoria € 18,70 *

- tali importi sono applicati dallo 01.01.2016 con la rivalutazione dall'anno 1993 - con indice ISTAT - dell'importo di £ 25.500 (€ 13,16) stabilito dall'art. 44, comma 3, del D.Lgs.n. 507/93.

2. VALORE ECONOMICO DELL'AREA – Coefficiente 1

(D.Lgs.n. 446/97,art. 63,comma 2, lett.C): valore economico della disponibilità dell'area (è evidente che una occupazione può presentare diversa rilevanza economica a seconda che venga effettuata in una zona centrale o commerciale rispetto ad una periferica)

ZONA 1^ - Riviera: Coefficiente 1,20

29 - PIEVE LIGURE
30 - CAMOGLI
31 – SAN MARTINO DI NOCETO
32 - LEIVI
33 - S. SALVATORE
34 - COGORNO
38 - NOVANO
39 - S. MARGHERITA LIGURE
44 - S. VITTORIA DI LIBIOLA
45 - S. GIULIA

55 - MONEGLIA	
58 – CROCETTA	tratto in Comune Rapallo
60 – MASSO	
66 - SCIARBORASCA	
68 - FACCIU'	
71 - MONTE CORNUA	
78 - LERCA	
225 – VAL FONTANABUONA	fino a Comune di Carasco compreso
227 – PORTOFINO	
333 – USCIO	dal km. 0+000 al km. 12+000
456 – TURCHINO	fino al Comune di Mele compreso
523 – CENTOCROCI	fino al Comune Casarza compreso
586 – VALLE D'AVETO	fino al Comune Carasco compreso

ZONA 2^ - Fascia intermedia **Coefficiente 1,00**

2 - S. OLCESE	
3 - CROCETTA D'ORERO	
4 - PRAGLIA	
5 - BOCCHETTA	
6 - ISOVERDE	
7 - CASTAGNOLA	
9 – CROCFIESCHI	tratto in Comune di Busalla
10 - SAVIGNONE	
13 - CRETO	
14 - DAVAGNA	
19 - LUMARZO	
20 - S. MARCO D'URRI	
21 - NEIRONE	
22 - TRIBOGNA	
23 - SCOGLINA	
24 - LORSICA	
25 - ORERO	
26 - VALGRAVEGLIA	

ZONA 3[^] - Entroterra Montano: *Coefficiente 0,80*

8 - VOBZIA
9 – CROCFIESCHI dal Comune di Crocefieschi a fine strada
11 - VALBREVENNA
12 - NENNO
15 - BRUGNETO
16 - CASA DEL ROMANO
17 - FONTANIGORDA
18 - ROVEGNO
28 - PIEVETTA
41 – TIGLIETO tratto in Comune di Tiglieto
46 - MONTESSORO
48 - FREGAROLO
56 - BARBAGELATA
64 - ACQUABIANCA
72 - ALPEPIANA
75 - PENNA
76 - OLBICELLA
81 - S. FERMO
83 - PIETRANERA
86 - CASELLE
87 - PROPATA ALTA
586 – VALLE D'AVETO dal Comune di Borzonasca a fine strada
654 VAL NURE

2. VANTAGGIO ECONOMICO UTENTI – C2

(D.Lgs.n.446\97,art.63,comma 2, lett.C): coefficienti moltiplicatori per specifico uso esercitato dai concessionari sull'area pubblica occupata.

Passo carrabile a fondo agricolo **coefficiente 0,80**

Passa carrabile a civile abitazione **coefficiente 1,00**

Passo carrabile ad uso commerciale o industriale **coefficiente 1,20**

Tenendo conto di quanto sopra illustrato, per il calcolo del canone si applicherà la seguente formula :

$$\mathbf{CB \times C1 \times C2 \times \text{metri di apertura accesso}}$$

Esempi :

passo carrabile a fondo agricolo	su S.P. di I cat. in zona 1 a ml.: $23,40 \times 1,20 \times 0,80 =$ €. 22,46
	su S.P. di II cat. in zona 2 a ml.: $21,00 \times 1,00 \times 0,80 =$ €. 16,80
	su S.P. di III cat. in zona 3 a ml.: $18,70 \times 0,80 \times 0,80 =$ €. 11,97
passo carrabile ad uso civile	
abitazione	su S.P. di I cat. in zona 1 a ml.: $23,40 \times 1,20 \times 1,00 =$ €. 28,08
	su S.P. di II cat. in zona 2 a ml.: $21,00 \times 1,00 \times 1,00 =$ €. 21,00
	su S.P. di III cat. in zona 3 a ml.: $18,70 \times 0,80 \times 1,00 =$ €. 14,96
passo carrabile ad uso	
commerciale\industriale:	su S.P. di I cat. in zona 1 a ml.: $23,40 \times 1,20 \times 1,20 =$ €. 33,69
	su S.P. di II cat. in zona 2 a ml.: $21,00 \times 1,00 \times 1,20 =$ €. 25,20
	su S.P. di III cat. in zona 3 a ml.: $18,70 \times 0,80 \times 1,20 =$ €. 17,95

TARIFFE DEL CANONE OSAP RELATIVE
AD ALTRE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE
 (AGGIORNATE AL 1° GENNAIO 2016)

1) <u>OCCUPAZIONI PERMANENTI – TARIFFA ANNUA (per mq)</u>	
a. <i>Occupazione di suolo in genere</i>	
• S.P. I cat.	€ 37,40
• S.P. II cat.	€ 35,10
• S.P.III cat.	€ 32,80
b. <i>Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle realizzate da Aziende erogatrici di pubblici servizi</i>	
• S.P I cat.	€ 12,90
• S.P II cat.	€ 11,70
• S.P.III cat.	€ 10,50
b. <i>Occupazioni con seggiovie e funivie</i>	
• S.P. I cat. (per i primi 5 km.)	€ 147,50
• S.P .II cat. id. c.s.	€ 133,40
• S.P.III cat. id. c.s.	€ 117,10
€ .26 per ogni km o frazione eccedente i primi 5 km.	
e. <i>Occupazioni di suolo e sottosuolo per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei</i>	
• S.P. I cat.	€ 11,70
• S.P .II cat.	€ 10,50
• S.P.III cat.	€ 9,30
f. <i>Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande,parafarmaci, dolciumi, ecc.</i>	
▪ S.P. I cat.	€ 11,70
▪ S.P .II cat.	€ 10,50
▪ S.P.III cat.	€ 9,40

2) <u>OCCUPAZIONI TEMPORANEE – TARIFFA GIORNALIERA (a mq)</u>	
a. <i>Occupazione di suolo in genere</i>	
• S.P. I cat.	€ 3,50
• S.P. II cat.	€ 2,40
• S.P.III cat.	€ 2,10
b. <i>Occupazioni di suolo effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti</i>	
• S.P. I cat.	€ 3,50
• S.P. II cat.	€ 2,40
• S.P.III cat.	€ 2,10
c. <i>Occupazioni di suolo provinciale poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante</i>	
• S.P. I cat.	€ 0,60
• S.P. II cat.	€ 0,40
• S.P.III cat.	€ 0,30
d. <i>Occupazioni spazi soprastanti e sottostanti il suolo</i>	
• S.P. I cat.	€ 1,00
• S.P. II cat.	€ 0,90
• S.P.III cat.	€ 0,80
e. <i>Occupazioni con autovetture ad uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Città Metropolitana</i>	
▪ S.P. I cat.	€ 2,20
▪ S.P. II cat.	€ 2,00
▪ S.P.III cat.	€ 1,90
f. <i>Occupazioni di sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere:</i>	
- di durata non superiore a 30 giorni	
• S.P. I cat.	€ 11,70
• S.P. II cat.	€ 10,60
• S.P.III cat.	€ 9,40
- di durata pari o superiore a 30 giorni e inferiore a 90 giorni	
• S.P. I cat.	€ 14,60
• S.P. II cat.	€ 12,90
• S.P.III cat.	€ 11,70

- di durata pari o superiore a 90 giorni e inferiore a 180 giorni

- S.P. I cat. € 16,40
- S.P. II cat. € 15,10
- S.P.III cat. € 14,10

- di durata pari o superiore a 180 giorni

- S.P. I cat. € 22,10
- S.P. II cat. € 18,80
- S.P.III cat. € 18,70

PREZZIARIO ANNUALE PER CARTELLI E MEZZI PUBBLICITARI

TIPOLOGIA MEZZO PUBBLICITARIO	CATEGORIA DELLA STRADA		
	1	2	3
INSEGNA	Esente	Esente	Esente
PREINSEGNA	€ 117,00 Annuale	€ 93,60 Annuale	€ 58,60 Annuale
CARTELLI E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI			
- fino a mq. 1,00 di superficie	€ 93,50 Annuale	€ 58,50 Annuale	€ 35,00 Annuale
- Da mq. 1,01 e fino a mq 3,00	€ 140,40 Annuale	€ 87,80 Annuale	€ 52,60 Annuale
- Da mq. 3,01 e fino a mq 6,00	€ 222,40 Annuale	€ 140,40 Annuale	€ 81,90 Annuale
- Oltre mq. 6,00	€ 409,60 Annuale	€ 257,40 Annuale	€ 140,40 Annuale
PUBBLICITA' TEMPORANEA			
- Striscione, locandina, stendardo (compreso il cavalletto)	€ 11,70 a mq x 15 gg (minimo) per ogni singola posizione	€ 11,70 a mq x 15 gg (minimo) per ogni singola posizione	€ 11,70 a mq x 15 gg (minimo) per ogni singola posizione
- Segni reclamistici orizzontali	€ 1,20 al mq per ogni giorno	€ 1,20 al mq per ogni giorno	€ 1,20 al mq per ogni giorno